



COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE COMUNICATO UFFICIALE N 33

Riunione del 20 aprile 2011

Sono presenti: - Avv. Thomas Martone - Presidente F.F.
- Avv. Antonio Amato - Componente-Relatore
- Avv. Francesca R. Pettinelli - Componentw

43.10.11 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI: - **Tania Gentile Volley, n.p. Presidente p.t.** - **Massimiliano Ciliberti, n.q. Presidente p.t. ASD** **Tania Gentile Volley**

Con relazione ex art. 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 II comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- **Massimiliano CILIBERTI:** *"nella qualità di Presidente della Tania Gentile Volley, per aver, in violazione degli Artt. 17 e 19 Statuto Fipav nonché dell'Art. 19 del RAT Fipav, effettuato in data 02 ottobre 2010 il tesseramento on line dell'atleta Giuseppe Mascialino senza che lo stesso avesse mai sottoscritto il relativo modulo cartaceo;*
 - **Tania Gentile Volley:** *"in persona del Presidente pro tempore, ai sensi dell'art. 55 n. 3 lett. a) R.G., per i fatti contestati al proprio Presidente".*
- La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per il 20 Aprile 2010, laddove, alla presenza del rappresentante della Procura Federale, nessuno è comparso per gli incolpati.

La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G.;
- Preso atto della memoria difensiva inoltrata agli incolpati;



OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dalla comunicazione del 17/01/2011 inviata alla Procura Federale dall'Ufficio Tesseramento FIPAV, nella quale veniva rilevato che il Sig. Mascialino Martino, nella sua qualità di genitore dell'atleta minore Mascialino Giuseppe, aveva fatto pervenire un esposto con data 04/01/2011 a mezzo del quale affermava di non aver mai sottoscritto un modulo di primo tesseramento alla società ASD Tania Gentile Volley.

L'Ufficio Tesseramento, rilevato che agli atti risultava comunque effettuato dal sodalizio ASD Tania Gentile Volley, in data 02/10/2010, il tesseramento on line del suddetto atleta, revocava il primo tesseramento dell'atleta medesimo alla società ASD Tania Gentile Volley perché effettuato in aperta violazione delle norme vigenti, trasmettendo gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Ritenuto che le suddette circostanze sono documentalmente provate e sostanzialmente ammesse dagli incolpati anche nella loro memoria difensiva.

Considerato che gli addebiti mossi nei confronti degli incolpati trovano fondamento nelle norme di affiliazione e tesseramento FIPAV che prevedono in capo ai Presidenti dei sodalizi che chiedono il tesseramento l'obbligo di verificare la completezza e l'autenticità delle sottoscrizioni degli atleti sui relativi moduli prima dell'inoltro in via telematica.

Considerato, inoltre, che le motivazioni addotte dagli incolpati a loro giustificazione non possono trovare accoglimento atteso che in ogni caso, sulla base delle norme vigenti, il tesseramento dell'atleta minore Giuseppe Mascialino doveva comunque essere ratificato, prima della sua formalizzazione presso la FIPAV, con la sottoscrizione dell'atleta medesimo del relativo modulo o, in caso di minori, come nel caso che ci riguarda, da chi ne esercita la potestà genitoriale, il cui onere era a capo della società incolpata.

Questa Commissione, pertanto, pur condividendo in pieno le argomentazioni sviluppate dalla Procura Federale relativamente alle violazioni poste in essere dagli incolpati, ritiene opportuno adeguare l'entità della sanzione come in dispositivo, considerato, tuttavia, che la negligente condotta posta in essere dagli incolpati appare assolutamente priva di dolo, in ragione del comportamento collaborativo tenuto dagli stessi e delle ulteriori circostanze che emergono dagli atti, laddove viene evidenziata la iniziale volontà dell'atleta minore di svolgere la sua attività sportiva con il sodalizio incolpato, successivamente modificata per problematiche riferibili alla sua attività scolastica.



P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del tesserato Massimiliano Ciliberti la sanzione della sospensione da ogni attività federale per gg. 30 ed a carico del sodalizio ASD Tania Gentile Volley, in persona del suo Presidente p.t., la sanzione della multa di €. 150,00.

Il Presidente
Avv. Costanza Acciai

Roma, 28 aprile 2011